



***Avviso di Addebito
INPS
Notifica tramite
Messi Comunali***

Circolare n. 001/2015



Associazione Nazionale Notifiche Atti

Avviso di Addebito INPS - Notifica tramite Messi Comunali

Circolare 2015-001

Gli aspetti da tenere in considerazione quando giungono le richieste dell'I.N.P.S. , inerenti la notificazione degli avvisi di addebito (AVA) di cui all'art. 30 D.L. 78/2010 così come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010, sono quelli relativi alle modalità di accesso all'attività del Messo Comunale (e della polizia municipale) e alle modalità di notificazione da applicare per questa tipologia di atti.

Il ricorso al Messo Comunale

Riguardo agli obblighi di adesione alla richiesta di notificazione a mezzo di Messo Comunale che accompagna le richieste dell'I.N.P.S. , la norma di riferimento citata nella relativa lettera di trasmissione è l'art. 30 del D.L. 78/2010, riferimento legislativo corretto, a cui però viene attribuita la possibilità da parte dell'I.N.P.S. di richiedere ai comuni la notificazione degli AVA, senza peraltro citare il ricorso alla convenzione prevista espressamente dall'art. 30, equiparandolo di fatto alle modalità di accesso degli enti pubblici alla notificazione a mezzo di messo comunale di cui all'art. 10 della legge 265/1999.

Tale impostazione non appare corretta poiché se il legislatore avesse inteso riservare alla notificazione degli AVA le stesse modalità di accesso già assicurate dall'art. 10 della legge 265/1999, non sarebbe stato necessario introdurre una norma come l'art. 30, 4° comma, che invece prevede per gli AVA, l'adozione di una convenzione col comune.

Trattandosi di una norma speciale (art. 30 D.L. 78/2010), che quindi prevale sulla norma generale (art. 10 legge 265/1999), si deve ritenere che l'I.N.P.S. possa invocare il ricorso al messo comunale, solo in forza della prevista convenzione.

Poiché l'art. 30, 4° comma del D.L. 78/2010 narra:

*“L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, **ovvero previa eventuale convenzione tra comune e I.N.P.S., dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.** La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.”.*

si è pure inteso che l'associazione dell'espressione “eventuale”, al termine “convenzione”, consentirebbe all'I.N.P.S. di pretendere di ricorrere al Messo Comunale anche senza l'esistenza della convenzione citata nell'art. 30, in quanto non indispensabile.

Tale interpretazione non è tuttavia condivisibile, perché di fatto equiparerebbe l'art. 30 del D.L. 78/2010 all'art. 10 della legge 265/1999, svuotando di significato l'intervento normativo voluto dal legislatore.

E' invece più logico ritenere che poiché la convenzione è stata prevista nell'interesse del comune, lo stesso possa ritenere di aderire alle richieste di notificazione degli AVA previa convenzione o anche in assenza della stessa. Resta cioè prerogativa del comune aderire alle richieste dell'I.N.P.S. , con o senza convenzione, senza che gli possa essere opposto l'obbligo previsto dall'art. 10 della legge 265/1999 di mettere a disposizione i suoi messi comunali.

Di conseguenza, vista l'impostazione dell'art. 30 del D.L. 78/2010 e nell'impossibilità di notificare i propri atti mediante p.e.c. o raccomandata A.R., in presenza di un rifiuto dell'autorità comunale, per la notificazione l'I.N.P.S. non potrebbe che rivolgersi all'agente di riscossione.

Bisogna tuttavia rilevare che la stesura originale dell'art. 30 del D.L. 78/2010 nel terzo comma, abrogato in fase di conversione, prevedeva proprio che la notificazione degli AVA, venisse realizzata dagli agenti di riscossione.

Oggi però la norma, così come scaturita in seguito alla emanazione della legge di conversione, crea di fatto un “corto circuito”, che impedirebbe all'I.N.P.S. di accedere alla notificazione a mani, nell'eventualità che

Avviso di Addebito INPS - Notifica tramite Messi Comunali

l'autorità comunale, pur legittimamente, non intendesse aderire alle richieste dell'I.N.P.S. ed anche in considerazione del fatto che il legislatore ha modificato l'art. 30 del D.L. 78/2010 non prevedendo più di avvalersi dell'agente di riscossione nella prima fase della notifica.

E' quindi comprensibile che l'I.N.P.S. insista con le richieste di notifica tramite Messo Comunale e tuttavia il comune che comprensibilmente intenda appoggiare tali richieste avrà interesse a regolare le modalità di accesso ai suoi messi proprio attraverso lo strumento della convenzione, che virtualmente potrebbe prevedere modalità specifiche di pagamento del relativo servizio e di accesso alla notificazione, anche diverse da quanto previsto dall'art. 10 della legge 265/1999, proprio perché, come già affermato, non è questa la norma di riferimento per la notificazione degli AVA.

Attualmente sembra che l'I.N.P.S. stia predisponendo uno schema di convenzione da utilizzare a livello nazionale, da proporre ai vari comuni, tuttavia la notizia deve essere ancora confermata.

Riguardo invece il procedimento da utilizzare per la notifica degli AVA è necessario fare le seguenti considerazioni.

Il procedimento di notificazione degli AVA

In relazione quanto precisato nella circolare I.N.P.S. del 07/05/2015 sulle modalità di notifica degli AVA adottate dai Messi Comunali, che analizza le notificazioni degli avvisi di addebito quando il destinatario sia in condizioni di irreperibilità assoluta, bisogna rilevare che le conclusioni cui la stessa giunge in merito alla necessità di applicare l'art. 60 lett. e) del D.P.R. 600/1973 piuttosto che l'art. 143 c.p.c. non sono affatto condivisibili.

Come precisato dalla stessa Agenzia delle Entrate con circolare n. 16 del 27 gennaio 2000 emanata dal Ministero delle Finanze, la notificazione con la procedura di cui all'art. 60 del D.P.R. 600/1973 si adotta solo per determinate imposte per le quali la relativa normativa lo preveda espressamente. Si riporta a tal proposito un passaggio del testo della circolare in questione:

“Come è noto, ai sensi dell'art. 60 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, la notifica degli atti tributari relativi alle imposte dirette è eseguita in conformità agli artt. 137 ss. del codice di procedura civile, con alcuni adattamenti resi necessari dalla specificità della materia tributaria.

Tale disciplina, dettata in origine per le sole imposte sui redditi, è stata in seguito estesa anche alle tasse ed alle imposte indirette, le cui norme di settore (ad es., l'art. 52 del Testo Unico DPR 26 aprile 1996, n. 131, per l'imposta di registro, l'art. 56 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, per l'imposta sul valore aggiunto e l'art. 49 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, per l'imposta sulle successioni e donazioni), rinviano al citato art. 60 del DPR n. 600/1973.”

Come si può notare la circolare richiama la tipologia di atti per i quali si applica il procedimento di notificazione ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 600/1973, precisando quali siano le norme che consentono di notificare con lo stesso particolare procedimento e cioè: notifiche degli atti inerenti le imposte sul valore aggiunto, le imposte di registro e le imposte sulle successioni e donazioni (a completamento è bene ricordare, in quanto non riportato nella circolare, anche le imposte ipotecarie e catastali che grazie ad un richiamo indiretto nell'art. 13 d.lgs. 347/1990 seguono la stessa sorte).

Tale precisazione conferma che è necessario un espresso richiamo normativo che preveda che per un determinato atto si applichi il particolare procedimento di notificazione indicato nell'articolo 60. Diversamente, non si comprenderebbe perché il legislatore solo in alcuni casi si sia preoccupato di indicare per quali atti debba applicarsi l'art. 60 del D.P.R. 600/1973 se in realtà avesse inteso che tale articolo dovesse essere esteso a tutti gli atti rivolti al contribuente.



Associazione Nazionale Notifiche Atti

Avviso di Addebito INPS - Notifica tramite Messi Comunali

Poiché l'art. 30 del D.L. 78/2010 non dispone che la notificazione degli AVA debba essere effettuata con le stesse modalità di notificazione previste per le imposte dei redditi, manca la norma di settore legittimante il ricorso a tale modalità di notificazione.

Si noti inoltre che l'art. 30 del D.L. 78/2010 prevede che si possa ricorrere per la notificazione degli AVA sia ai Messi Comunali sia agli agenti di polizia municipale, previa eventuale adozione di apposita convenzione con il comune.

Quindi, adottata la relativa convenzione, il comune aderente potrebbe decidere di impiegare i propri agenti di polizia municipale e non solo i Messi Comunali.

Si noti tuttavia che l'art. 60, comma 1, lett. a) del D.P.R. 600/1973 consente la notificazione solo ai Messi Comunali e ai messi dell'amministrazione finanziaria ma non agli agenti di polizia municipale, per cui, la notificazione con le modalità dell'art. 60 eseguita dagli stessi, sarebbe effettuata da soggetti non competenti, con i conseguenti rischi di invalidità della notificazione.

Inoltre, sempre in merito all'applicazione dell'art. 60 agli AVA, non è congruo che l'I.N.P.S. richieda di ricorrere agli artt. 137 c.p.c. e seguenti ma poi, in caso di irreperibilità assoluta, precisi che si adotti la notificazione ex art. 60 lett. e).

La differenza tra procedimento di notificazione previsto dall'art. 60 del D.P.R. 600/1973 e procedimento di notificazione ordinario non risiede solo nell'applicazione dell'art. 60 lett. e). **Se quindi si intendesse applicare agli AVA la notificazione prevista per le imposte dei redditi, la richiesta di notificazione dovrebbe riguardare l'intera adozione dell'art. 60, con le conseguenze che ciò comporta e non un solo comma di tale articolo.**

In alcuni casi, infatti, l'applicazione dell'art. 60 introduce disposizioni ridondanti rispetto al procedimento ordinario, che quindi si aggiungono a quanto già previsto nel Codice di Procedura Civile, la cui inosservanza tuttavia determina l'invalidità della notificazione, mentre in altri casi, determina addirittura un diverso ambito territoriale entro cui la notificazione dovrebbe essere portata a termine e di conseguenza, una diversa procedura di notificazione.

L'art. 60 prevede che la notificazione debba essere effettuata nel domicilio fiscale del contribuente mentre il procedimento ordinario considera il comune di residenza, dimora, domicilio o sede del soggetto diverso dalla persona fisica, con la conseguenza che il domicilio fiscale non sempre coincide con gli altri luoghi anzidetti. **Quindi, l'erronea applicazione di un procedimento piuttosto che un altro può determinare l'annullamento della notificazione.**

Se invece volessimo intendere che il ricorso all'art. 60 debba essere determinato dalla natura dell'atto, che come abbiamo già visto, non appare possa essere l'elemento discriminante, per le motivazioni già riportate, volendo tuttavia considerare praticabile questa ipotesi, allora, poiché gli AVA hanno natura di titolo esecutivo alla stessa stregua della cartella di pagamento, **dovremmo concludere che la norma di riferimento non sia l'art. 60 del D.P.R. 600/1973 ma l'art. 26 del D.P.R. 602/1973, che solo grazie ad un espresso richiamo all'art. 60 del D.P.R. 600/1973, consente anche il ricorso ad esso.**

Inoltre l'art. 26 del D.P.R. 602/1973, alla stessa stregua dell'art. 30 del D.L. 78/2010, prevede la possibilità di notificazione, previa eventuale convenzione, ricorrendo sia al Messo Comunale che alla polizia municipale.

Quindi, richiamando quanto sopra già detto in merito alla competenza alla notificazione degli AVA da parte degli agenti di P.M. la legittimazione al ricorso all'art. 60 per questo tipo di atti, potrebbe derivare loro, solo dall'applicazione dell'art. 26 del D.P.R. 602/1973 e non dalla mera applicazione dell'art. 60 del D.P.R. 600/1973.



Associazione Nazionale Notifiche Atti

Avviso di Addebito INPS - Notifica tramite Messi Comunali

Se dunque volessimo ritenere corretto il ricorso all'art. 26 del D.P.R. 602/1973 e all'art. 60 D.P.R. 600/1973 (come applicazione di quanto indicato nell'art. 26), allora l'affissione all'albo per irreperibilità assoluta dovrebbe essere effettuata per 1 solo giorno, come previsto dall'art. 26 in questione e come osservato da Equitalia e **quindi la richiesta dell'I.N.P.S. dovrebbe piuttosto specificare che si notifichi con le modalità previste dall'art. 26 del DPR 602/1973.**

La corretta individuazione della normativa di riferimento, incidendo sui tempi di pubblicazione, è prioritaria al fine di rispettare le indicazioni del Garante della Privacy in relazione allo scrupoloso rispetto dei termini della pubblicazione all'albo on-line, a garanzia della riservatezza del destinatario dell'avviso di deposito previsto dal combinato disposto dall'art. 26 del DPR 602/1973 e art. 60 DPR 600/1973.

Immediatamente dopo tale conclusione però, si presenterebbe un ulteriore problema, poiché l'art. 29 del D.L. 78/2010 attribuisce valore di titolo esecutivo agli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate predisposti con le specifiche modalità ivi indicate. Trattandosi di atti analoghi agli AVA e avendo la stessa natura si dovrebbe quindi concludere che anche per tali atti le modalità di notificazione siano piuttosto quelle dell'art. 26 del D.P.R. 602/1973 (quindi che l'affissione dell'avviso previsto dall'art. 60 lett. e) non debba essere effettuato per 8 giorni, bensì per 1 giorno come precisato nell'art. 26 del D.P.R. 602/1973 anche per questi avvisi di accertamento di cui all'art. 29 del D.L. 78/2010).

A tutt'oggi non risulta però che l'Agenzia delle Entrate abbia diramato disposizioni in tal senso e quindi ritornando a quanto più sopra specificato in merito all'applicazione dell'art. 60 del D.P.R. 600/1973, va ribadito il principio richiamato nella circolare n. 16 del 27 gennaio 2000, secondo cui si applica il particolare procedimento di notificazione delle imposte dei redditi solo se una norma di settore lo prevede espressamente, e poiché l'art. 30 del D.L. 78/2010 non lo prevede, per la notificazione degli AVA si applicherà esclusivamente il procedimento ordinario e cioè gli artt. 137 c.p.c. e seguenti, compreso l'art. 143 c.p.c. ricomponendo così tutti i dubbi che una diversa interpretazione comporterebbe.

La Commissione Normativa A.N.N.A.

Circolare I.N.P.S.

Mittente: 0023/D.C. Entrate
Sedi destinatarie: 821
Inviato il: 07/05/2015 16.32.16
Protocollo: I.N.P.S. .HERMES.07/05/2015.0003129
Oggetto: Avviso di Addebito - Notifica tramite messi comunali.

Testo Comunicazione

DIREZIONE CENTRALE ENTRATE

Con messaggio n. 18947 del 22/11/2013 sono state fornite istruzioni sulla gestione degli Avvisi di Addebito inesitati, **da rinotificare tramite modalità alternative a quella postale e senza procedere all'annullamento dell'Avviso inesitato.**

Il messaggio indicava, tra l'altro, la possibilità di ricorrere, ai sensi dell'art. 30 del D.L. n. 78/2010, alla notifica attraverso i messi comunali, indirizzando apposita richiesta all'Ufficio messi del Comune interessato.



Associazione Nazionale Notifiche Atti

Avviso di Addebito INPS - Notifica tramite Messi Comunali

Dalla verifica dell'attività in concreto svolta dai messi si rileva **una difformità di comportamento nella gestione delle notifiche per i casi in cui il destinatario sia irreperibile.**

Per la cd. "irreperibilità relativa" - che ricorre quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma la consegna non è stata possibile perché quest'ultimo non è stato rinvenuto e gli altri possibili consegnatari hanno rifiutato - i messi ricorrono senza problemi alla notifica ai sensi dell'art. **140 c.p.c.**

Invece, per i casi di cd. "irreperibilità assoluta" - che ricorre quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente - gli esiti che pervengono dai Comuni riportano notifiche effettuate, a volte, ai sensi dell'art. **143 c.p.c.** anziché, come previsto, ai sensi dell'art. **60 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973.**

Quest'ultima norma - disposizione speciale riservata alla "notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente" - prevede al comma 1, lettera e), che per i casi di irreperibilità assoluta "l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 c.p.c., in busta chiusa e sigillata, si affigge all'albo del Comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione".

Irreperibilità relativa

Se la consegna dell'atto non è stata possibile per "**irreperibilità relativa**", l'effetto dell'avvenuta notifica è realizzato in presenza dei seguenti adempimenti:

1. deposito di una copia dell'atto presso la casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi;
2. affissione dell'avviso del deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario;
3. invio della comunicazione dell'avvenuto deposito con raccomandata.

In merito alla data di perfezionamento della notifica, si richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 3 del 2010 che ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art.140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione."

Si comunica che la data da inserire in procedura Ruoli, tramite la funzione rilasciata con messaggio n. 5268 dell'11 giugno 2014, sarà in ogni caso quella di spedizione della raccomandata (da tale data, l'A.d.R., nella sua attività di recupero, calcolerà il decorrere dei 10 giorni previsti dalla sentenza citata).

Irreperibilità assoluta

Se la consegna dell'atto non è stata possibile per "**irreperibilità assoluta**", la notifica si perfeziona quando **il messo abbia svolto tutte le attività prescritte dall'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973:**

1. deposito di una copia dell'atto presso la casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi;
2. affissione dell'avviso del deposito prescritto, in busta chiusa e sigillata, all'albo del Comune;
3. decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione.

Si precisa che, nel caso di esito pervenuto dal messo comunale che indichi una notifica per "**irreperibilità assoluta**", la data da inserire in procedura Ruoli **sarà quella di affissione risultante dalla relata di notifica del messo (da tale giorno l'A.d.R. calcolerà il decorrere degli otto giorni previsti dal D.P.R. richiamato).**

Allo scopo di indirizzare meglio i Comuni nell'attività di notifica degli Avvisi di Addebito e di evitare equivoci sulle modalità di notifica nei casi d'irreperibilità, si provvede **ad allegare un nuovo fac-simile** di



Associazione Nazionale Notifiche Atti

Avviso di Addebito INPS - Notifica tramite Messi Comunali

richiesta all'Ufficio messi **evidenziando, tuttavia, che le notifiche effettuate dai Comune ai sensi dell'art. 143 c.p.c. dovranno comunque essere ritenute valide.**

IL DIRETTORE CENTRALE

Gabriella Di Michele

DECRETO LEGGE 31 maggio 2010, n. 78 ⁽¹⁾⁽²⁾.

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

⁽¹⁾ *Publicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2010, n. 125, S.O.*

⁽²⁾ *Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 122.*

Art. 30 Potenziamento dei processi di riscossione dell'I.N.P.S. ⁽⁶⁾

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'I.N.P.S. , anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

2. L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonché l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso. L'avviso dovrà altresì contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica nonché l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto. Ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione dell'estratto dell'avviso di cui al comma 1, come trasmesso all'agente della riscossione secondo le modalità indicate al comma 5, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.⁽⁵⁾

[3. L'avviso di addebito, completo di tutti gli elementi di cui al comma 2, relativo alle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, il cui pagamento alle scadenze mensili o periodiche sia stato omesso in tutto o in parte, è consegnato all'agente della riscossione che provvederà al recupero nei termini fissati al comma 12, contestualmente alla notifica dell'avviso stesso al contribuente.⁽⁴⁾]

4. L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e I.N.P.S. , dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

5. L'avviso di cui al comma 2 viene consegnato, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione con le modalità e i termini stabiliti dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.⁽³⁾

6. All'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, l'I.N.P.S. fornisce, anche su richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli elementi, utili a migliorare l'efficacia dell'azione di recupero.

[7. Per i crediti accertati dagli uffici, il debitore può proporre ricorso amministrativo avverso l'atto di accertamento nei termini previsti dalla normativa vigente, in relazione alla natura dell'obbligo contributivo, e comunque non oltre 90 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito. Il ricorso, presentato all'organo amministrativo competente a decidere sulle singole materie, dovrà obbligatoriamente essere trasmesso anche all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che provvederà a consegnare l'avviso di addebito all'agente della riscossione dopo la decisione di reiezione del competente organo amministrativo, nei termini fissati al comma 5, qualora entro 5 giorni dalla notifica della decisione stessa non sia data



Associazione Nazionale Notifiche Atti

Avviso di Addebito INPS - Notifica tramite Messi Comunali

dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle somme dovute. In ogni caso il titolo dovrà essere consegnato all'agente non oltre i termini previsti per l'avvio della procedura di espropriazione forzata.⁽⁴⁾]

[8. La comunicazione di accoglimento parziale del ricorso, che comporta la rideterminazione degli importi addebitati con il titolo di cui al comma 1, contiene l'indicazione delle somme dovute e l'intimazione al pagamento entro 5 giorni dalla notifica. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento nel termine assegnato, il titolo sarà consegnato all'agente della riscossione nei termini fissati al comma 5. In ogni caso il titolo dovrà essere consegnato all'agente non oltre i termini previsti per l'avvio della procedura di espropriazione forzata.⁽⁴⁾]

[9. In caso di revisione in autotutela dell'atto di accertamento l'avviso di addebito cessa di avere validità e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale provvederà a notificare al debitore un nuovo avviso di addebito, ai sensi dei commi precedenti, per l'eventuale somma ancora dovuta.⁽⁴⁾]

10. L'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è abrogato.

[11. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia stato proposto ricorso, in assenza di pagamento, l'agente della riscossione nei successivi trenta giorni e, sulla base del titolo esecutivo di cui al comma 1 e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Decorso un anno dalla notifica dell'avviso di accertamento, l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'espropriazione forzata in ogni caso è avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo e, in caso di riscossione frazionata, anche in pendenza di giudizio, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello entro il quale deve essere effettuato il pagamento.⁽⁴⁾]

[12. Nei casi previsti dal comma 3 l'agente della riscossione procederà all'espropriazione forzata trascorsi 30 giorni dalla data della consegna del titolo esecutivo da parte dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.⁽⁴⁾]

13. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme richieste con l'avviso di cui al comma 2 le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano, fino alla data del pagamento. All'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.⁽³⁾

14. Ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento s'intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all'I.N.P.S. al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione.⁽³⁾

15. I rapporti con gli agenti della riscossione continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni vigenti.

⁽³⁾ Comma così modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.

⁽⁴⁾ Comma soppresso dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.

⁽⁵⁾ Comma così modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 e, successivamente, dall'art. 8, comma 12, lett. b), D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44..

⁽⁶⁾ Vedi, anche, l'art. 7, comma 2, lett. t), n. 2), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.



Associazione Nazionale Notifiche Atti

Avviso di Addebito INPS - Notifica tramite Messi Comunali

Lettera di riposta all'I.N.P.S. ⁽¹⁾

Prot. N. _____ del _____

Spett.le
I.N.P.S.

Via _____

OGGETTO: richiesta di notificazione di avviso di addebito.

E' pervenuto alla scrivente Amministrazione Comunale la vostra richiesta di notificazione dell'avviso di addebito ai sensi art. 30, quarto comma, D.L. 78/2010, n. _____ del _____, destinatario Sig./a _____.

Si fa presente a questo proposito che da tale norma non deriva immediatamente un obbligo da parte di questa Amministrazione di provvedere alla notifica dell'atto citato, in quanto la competenza dei Messi Comunali e della Polizia Locale è prevista in via sussidiaria e subordinata all'eventuale stipulazione di apposita convenzione con il Comune, a tutt'oggi non esistente.

Si rimane a disposizione per eventuali accordi in tal senso, precisando che, in mancanza, le richieste pervenute non potranno essere assolte.

Cordiali saluti.

Il Dirigente

⁽¹⁾ Tale lettera deve essere inviata qualora il Dirigente ritenga che, in assenza della convenzione, non si debbano notificare gli atti pervenuti.

Diversamente, sempre con l'autorizzazione del Dirigente, gli atti andranno notificati con il procedimento ordinario.